

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 82/06

3 ottobre 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 475/03

Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. / Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona

L'IRAP È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Essa presenta caratteristiche che la differenziano dall'IVA, e non può essere ritenuta un'imposta sulla cifra d'affari

La Banca popolare di Cremona ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate le ha rifiutato il rimborso dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) versata negli anni 1998 e 1999.

La Commissione tributaria ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dell'IRAP con la sesta direttiva IVA¹, e in particolare con il divieto, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere sistemi fiscali aventi natura di imposte sulla cifra d'affari.

Nella sentenza odierna la Corte di giustizia ricorda innanzitutto gli obiettivi della creazione del sistema comune dell'IVA: la realizzazione di un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, senza differenze di oneri fiscali che possano alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi. Il suo scopo è quello di sostituire le imposte sulla cifra d'affari in vigore nei vari Stati membri. Di conseguenza, il sistema comune dell'IVA non consente di mantenere o di introdurre tributi con le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari. Esso non si oppone invece al mantenimento o all'introduzione di un'imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell'IVA.

La Corte esamina e confronta, in seguito, alcune caratteristiche fondamentali dei due tributi:

¹ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

L'IVA, in base al sistema comune, si applica in modo generale alle operazioni sui beni e i servizi; essa è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi; è riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione; il soggetto passivo può detrarla dagli importi pagati in occasione delle fasi precedenti (in definitiva, il peso dell'imposta ricade sul consumatore).

L'**IRAP**, per contro, è calcolata in primo luogo **sul valore netto della produzione** (la differenza tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione» sulla base del conto economico, come definiti dalla legislazione italiana) dell'impresa (società o persona fisica) nel territorio di una regione, nel corso di un determinato periodo. Essa comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali.

Inoltre il soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'IRAP già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Anche se si può supporre che un soggetto passivo dell'IRAP che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell'ammontare dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, **non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza, sul consumatore finale.**

In sintesi, l'IRAP si distingue dall'IVA in quanto **non è proporzionale al prezzo** dei beni o dei servizi forniti e **non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'IVA.**

L'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi della sesta direttiva. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'IRAP è **compatibile con la sesta direttiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-475/03>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674